

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3759} —

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTELLA

Soppressione delle case mandamentali

Presentata il 27 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La soppressione delle case mandamentali, prevista anche dalle norme attuative del nuovo codice di procedura penale, pone una serie di problemi che vanno risolti sul piano normativo.

La presente proposta di legge mira, pertanto, non solo a confermare tale soppressione, ma anche a regolamentare i rapporti del personale dipendente, la costituzione di sezioni distaccate di case cir-

condariali e il trasferimento di alcune delle case soppresse ai comuni.

Certamente molti edifici costruiti come case mandamentali e mai utilizzati sono una ulteriore prova della mancanza di rigore e di una seria politica di programmazione nell'uso delle risorse pubbliche.

Pertanto la presente proposta di legge mira a risolvere una irrazionale situazione, nonché a favorire la utilizzazione di edifici la cui costruzione ha pesantemente gravato sulle pubbliche finanze.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Soppressione delle case mandamentali e trasferimento allo Stato dei beni immobili e delle relative aree di pertinenza).

1. Sono soppresse le case mandamentali di cui alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, e successive modificazioni e alla legge 5 agosto 1978, n. 469.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli edifici, con i relativi impianti fissi e le relative aree di pertinenza, delle soppresse case mandamentali, indicati nella parte I della tabella A allegata alla presente legge, nonché gli impianti fissi e le relative aree di pertinenza in corso di costruzione, indicati nella parte II della tabella A allegata alla presente legge, salvo quanto disposto all'articolo 3, entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono dati in uso all'amministrazione penitenziaria per essere destinati ad istituti penitenziari o sezioni distaccate di essi, con la procedura prevista dall'articolo 66 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

ART. 2.

(Costituzione di sezioni distaccate di case circondariali negli edifici delle soppresse case mandamentali).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 66 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti penitenziari e delle loro sezioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli edifici delle soppresse case mandamentali, possono essere costituite sezioni distaccate di case circondariali gestite direttamente dall'amministrazione penitenziaria anche per quanto concerne

gli aspetti amministrativo-contabili. Nelle predette sezioni distaccate di case circondariali continua a prestare servizio il personale di custodia precedentemente adibito alle case mandamentali, salvo quanto disposto all'articolo 4.

ART. 3.

(Destinazione di alcuni edifici ai comuni di appartenenza).

1. Gli edifici delle soppresse case mandamentali non utilizzate come sedi distaccate di case circondariali, con i relativi impianti fissi e le relative aree di pertinenza, entrano a far parte del patrimonio del comune sede degli stessi.

2. I Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia sono autorizzati ad emanare i provvedimenti di rispettiva competenza necessari per la risoluzione equa delle pendenze economico-debitorie gravanti sugli edifici di cui al comma 1.

ART. 4.

(Disposizioni per il personale di custodia).

1. I custodi delle soppresse case mandamentali entrano a far parte dell'organico dei rispettivi comuni; in sede di prima attuazione, è disposto con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, il trasferimento ai comuni delle risorse necessarie per far fronte agli oneri economici conseguenti alla cessazione del rimborso corrisposto dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469, operando le necessarie riduzioni nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia. La consistenza organica è computata in via permanente ai fini della determinazione della spesa per i corrispondenti trasferimenti economici con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno. A detto personale spetta il trattamento economico-normativo del personale dipendente degli enti locali.

2. Per il personale di cui al comma 1 è fatta salva la possibilità, sino al 31 gennaio 1998, di poter essere inquadrato, a domanda, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, nei profili professionali corrispondenti alla propria qualifica, nel rispetto della dotazione organica esistente, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio decreto dal Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. A detto personale spetta il trattamento economico-normativo del personale dipendente dello Stato.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge, le cui disposizioni si applicano anche alle case mandamentali per le quali sia già intervenuto decreto interministeriale di soppressione o per le quali sia in corso la relativa procedura, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 6.

(Disposizioni transitorie).

1. Nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il giorno di scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 4, il Ministero di grazia e giustizia rimborsa ai comuni l'effettivo onere da essi sostenuto per il trattamento economico del personale di custodia delle soppresse case mandamentali di cui al citato comma 2 dell'articolo 4.

TABELLA A
(articolo 1, comma 2).

PARTE I

*Edifici esistenti delle soppresse case mandamentali acquisiti dallo Stato
e dati in uso all'amministrazione penitenziaria.*

- 1) ALCAMO (TP)
- 2) ALES (OR)
- 3) ALTAMURA (BA)
- 4) AMELIA (TR)
- 5) APRICENA (FG)
- 6) ARIENZO (CE)
- 7) BIANCO (RC)
- 8) BRONTE (CT)
- 9) BRESSANONE (BZ)
- 10) CASAMASSIMA (BA)
- 11) CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
- 12) CASTELVETRANO (TP)
- 13) CHIAROMONTE (PZ)
- 14) CICCIANO (NA)
- 15) CONTURSI TERME (SA)
- 16) EMPOLI (FI)
- 17) FRANCAVILLA FONTANA (BR)
- 18) FRIGENTO (AG)
- 19) GALLARATE (VA)
- 20) GAVIRATE (VA)
- 21) GIARRE (CT)
- 22) GRAGNANO (NA)
- 23) GUALDO TADINO (PG)
- 24) IGLESIAS (CA)
- 25) IRSINA (MT)
- 26) LAURO (AV)
- 27) LEGNANO (MI)
- 28) MACERATA FELTRIA
- 29) MACOMER (NU)
- 30) MAGLIE (LE)
- 31) MERANO (BZ)
- 32) MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT)
- 33) MCOTERA (CZ)
- 34) NOCERA TIRINESE (CZ)
- 35) PALESTRINA (RM)
- 36) PIAZZA ARMERINA (EN)
- 37) PASTICCI (MT)
- 38) PONTECORVO (FR)

- 39) PONTREMOLI (MS)
- 40) PORTOGRUARO (VE)
- 41) RICCIA (CB)
- 42) RODI GARGANICO (FG)
- 43) SANT'ARCANGELO (PZ)
- 44) SQUILLACE (CZ)
- 45) TIRANO (SO)
- 46) UGENTO (LE)
- 47) VILLALBA (CL)

Segue: TABELLA A

PARTE II

*Edifici delle soppresse case mandamentali in corso di costruzione
acquisiti dallo Stato e dati in uso all'amministrazione penitenziaria.*

- 1) ARDORE (RC)
- 2) ARENA (CZ)
- 3) ATRI (TE)
- 4) BONEFRO (CB)
- 5) BOVINO (FG)
- 6) CATTOLICA ERACLEA (AG)
- 7) CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)
- 8) CIRÒ (CZ)
- 9) CODIGORO (FE)
- 10) COLLE SANNITA (BN)
- 11) GELA (CL)
- 12) GENZANO DI LUCANIA (PZ)
- 13) LAUREANA DI BORRELLO (RC)
- 14) LUNGRO (CS)
- 15) MILETO (CZ)
- 16) MINERVINO MURGE (BA)
- 17) MORCONE (BN)
- 18) NASO (ME)
- 19) NOCERA INFERIORE (SA)
- 20) NOLA (NA)
- 21) OPPIDO MAMERTINA (RC)
- 22) PENNE (PE)
- 23) PETILIA POLICASTRO (CZ)
- 24) PITIGLIANO (GR)
- 25) PORTO TORRES (SS)
- 26) REVERE (MN)
- 27) ROMETTA (ME)
- 28) SAN VALENTINO CITERIONE (PE)
- 29) SOVERIA MANNELLI (CZ)
- 30) SPEZZANO DELLA SILA (CS)
- 31) SPINAZZOLA (BA)
- 32) TAVERNA (CZ)
- 33) TORRE ANNUNZIATA (NA)
- 34) VENOSA (PZ)

